

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017
889/2017/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 243/2017/E/EEL)
RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2017, 243/2017/E/EEL (di seguito: 243/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 243/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 19 maggio 2017 (prot. Autorità 18089 del 22 maggio 2017).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le osservazioni presentate in data 19 maggio 2017, la Società ha avanzato rilievi di natura giuridico-procedimentale che, in quanto tali, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 243/2017/E/EEL, in considerazione di eventuali nuovi elementi fattuali;
- analogamente, non sono oggetto di valutazione in questa sede le osservazioni che la Società ha formulato alla deliberazione 243/2017/E/EEL in merito all’asserita assenza di relazione diretta tra la condotta della medesima e l’incremento del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione 111 (di seguito: corrispettivo *uplift*), ribadendo quanto già evidenziato dalla medesima nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie; su tali elementi l’Autorità ha già argomentato nella medesima deliberazione 243/2017/E/EEL;
- la Società non ha fornito alcun ulteriore elemento fattuale utile per rivedere la sua posizione rispetto all’applicazione della misura prescrittiva, ma si è limitata a contestare la scelta di utilizzare un’unica soglia di riferimento per valutare gli sbilanciamenti sia delle grandi aziende sia dei soggetti di minore dimensione, penalizzando di fatto i secondi; su tale aspetto, tuttavia, l’Autorità si è già più volte pronunciata in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento, evidenziando come ai fini della scelta della soglia di tolleranza

il *livello medio di prestazione* sia stato codificato tenendo conto delle *performance* di programmazione di utenti del dispacciamento aventi portafogli di dimensioni contenute, analoghe a quello detenuto dalla Società;

- non si ravvisano, pertanto, elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e le determinazioni riportate nell'Allegato B alla deliberazione 243/2017/E/EEL in quanto le osservazioni presentate dalla Società non rilevano ai fini del presente provvedimento.

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra considerato, sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 243/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 243/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento

DELIBERA

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 243/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 243/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento, entro l'ultimo giorno di gennaio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di febbraio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni